



N. 597-A

Relazione orale
Relatrice BUCALO

TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO IN SEDE REDIGENTE DALLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA,
RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)**

nella seduta del 22 maggio 2024

Comunicato alla Presidenza il 23 maggio 2024

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della « Giornata nazionale degli abiti storici »

**d’iniziativa dei senatori FALLUCCHI, CAMPIONE, ZEDDA, RAPANI,
SILVESTRONI, DELLA PORTA, PETRENGA, TUBETTI, ROSA, FAROLFI,
GUIDI, ZULLO, MARCHESCHI, ANCOROTTI, MELCHIORRE, SPINELLI,
MANCINI, SIGISMONDI, IANNONE, DE CARLO, DE PRIAMO, LISEI,
ORSOMARSO, RUSSO e COSENZA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MARZO 2023

INDICE

Pareri:

- della 1^a Commissione permanente *Pag.* 3
- della 5^a Commissione permanente » 4

Disegno di legge: testo d’iniziativa dei senatori Fallucchi ed altri e testo degli articoli formulato dalla Commissione » 5

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

(Estensore: TOSATO)

sul disegno di legge

16 gennaio 2024

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

– all'articolo 3, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare la disciplina sulla composizione del Comitato scientifico per il riconoscimento e la riproduzione degli abiti storici;

– all'articolo 6, recante le iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale degli abiti storici, si rappresenta l'opportunità di formulare in termini di facoltà gli adempimenti ivi previsti in capo alle regioni, agli enti locali e agli istituti scolastici.

sugli emendamenti approvati

17 aprile 2024

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

sul disegno di legge

(Estensore: LIRIS)

17 aprile 2024

La Commissione, esaminato il disegno di legge e acquisita la relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione degli emendamenti 2.100, 3.100, 4.100, 5.100, 6.1 (testo 3), 7.100 e 8.100.

sugli emendamenti approvati

(Estensore: MENNUNI)

24 aprile 2024

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI FALLUCCHI ED ALTRI

—

Art. 1.

(Principi generali)

1. La Repubblica riconosce e promuove la cultura e l'eredità degli abiti storici, anche in concomitanza di eventi e rievocazioni storiche, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, anche di carattere religioso, quali componenti fondamentali del patrimonio nazionale culturale, artistico, sociale ed economico e delle tradizioni popolari.

2. Ai fini della presente legge, per « abiti storici » si intendono gli abiti che rispettano documentati criteri di veridicità storica, mediante forme di espressione artistica appartenenti al patrimonio nazionale culturale, artistico e di tradizione popolare, ai sensi degli articoli 9 e 33 della Costituzione.

3. Gli abiti storici e le manifestazioni inerenti alla loro celebrazione rappresentano un fattore di sviluppo sociale ed economico, attraverso la valorizzazione del turismo culturale nazionale ed estero.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO

DALLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

(Principi generali)

1. La Repubblica riconosce e promuove la cultura e l'eredità degli abiti storici, anche in concomitanza di eventi e rievocazioni storiche, **dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette**, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, anche di carattere religioso, **delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini, nonché delle rievocazioni presepiali, come rievocazioni storiche improntate al quadro vivente della Natività**, quali componenti **creative** del patrimonio nazionale culturale, artistico, **demoetnoantropologico, immateriale**, sociale ed economico e delle tradizioni popolari.

2. Ai fini della presente legge, per « abiti storici » si intendono gli abiti **le cui fogge o modelli rappresentano l'espressione culturale di gruppi sociali e gli abiti, compresi i paramenti sacri, dotati di riferimento a tradizioni documentate, nonché gli abiti le cui forme sono l'espressione del patrimonio nazionale culturale, artistico e demoetnoantropologico**, ai sensi degli articoli 9 e 33 della Costituzione.

3. Gli abiti storici e le manifestazioni inerenti alla loro celebrazione rappresentano un fattore di sviluppo **culturale**, sociale ed economico, attraverso la valorizzazione del turismo culturale nazionale ed estero.

(Segue: Testo d'iniziativa dei senatori Fal-
lucchi ed altri)

Art. 2.
(Promozione)

1. Nell'ambito dei princìpi di cui all'articolo 1, lo Stato, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, tutela, sostiene e valorizza la diffusione degli abiti storici e delle manifestazioni inerenti alla loro celebrazione.

2. Ai fini di cui al comma 1 lo Stato promuove e assicura:

a) la diffusione a livello nazionale e internazionale delle manifestazioni, delle rievocazioni storiche, dei giochi storici, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione;

b) il sostegno agli enti locali e alle associazioni senza fini di lucro per la realizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni storiche e dei giochi storici, delle danze o balli popolari e della musica di tradizione di cui alla lettera a) nonché degli eventi a essi connessi.

(Segue: Testo degli articoli formulato dalla
Commissione)

Art. 2.
(Promozione)

1. Nell'ambito dei princìpi di cui all'articolo 1, lo Stato, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, tutela, sostiene e valorizza la diffusione degli abiti storici e **salvaguarda le** manifestazioni inerenti alla loro celebrazione.

2. *Identico:*

a) la diffusione a livello nazionale e internazionale delle manifestazioni, delle rievocazioni storiche, dei giochi storici, **delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette**, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, **delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini, nonché delle manifestazioni di carattere religioso e presepiale;**

b) il sostegno agli enti locali e alle associazioni senza fini di lucro per la realizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni storiche e dei giochi storici, **delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette**, delle danze o balli popolari e della musica di tradizione, **delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini, delle manifestazioni di carattere religioso e presepiale**, nonché degli eventi a essi connessi.

3. **Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

(Segue: Testo d'iniziativa dei senatori Fal-
lucchi ed altri)

Art. 3.

(Comitato scientifico per il riconoscimento
e la riproduzione degli abiti storici)

1. **Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge**, è istituito, presso il Ministero del turismo, il Comitato scientifico per il riconoscimento e la riproduzione degli abiti storici, di seguito denominato « Comitato scientifico », con compiti generali di:

a) ricognizione, approfondimento storico e valutazione della documentazione presentata, ai fini del riconoscimento e della certificazione di attendibilità delle fonti relative agli abiti storici, della loro storicità, veridicità e fedeltà;

b) espressione del parere in merito alla richiesta di iscrizione all'Albo nazionale o all'elenco di cui all'articolo 4 da parte dei soggetti richiedenti, nonché acquisizione di ulteriore documentazione qualora ritenuto necessario;

c) **espressione del parere di cui alla lettera a), corredato di una motivata relazione sulle ragioni dell'accoglimento o del rifiuto della richiesta, entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione prevista dalla medesima lettera a);**

d) individuazione dei criteri e valutazione delle richieste per l'assegnazione di eventuali sovvenzioni a valere sulle risorse a disposizione del Ministero del turismo.

2. I componenti e il presidente del Comitato scientifico sono nominati con decreto del Ministro del turismo, che disciplina al-

(Segue: Testo degli articoli formulato dalla
Commissione)

Art. 3.

(Comitato scientifico per il riconoscimento
e la riproduzione degli abiti storici)

1. È istituito, presso il Ministero del turismo, il Comitato scientifico per il riconoscimento e la riproduzione degli abiti storici, di seguito denominato « Comitato scientifico », con compiti generali di:

a) ricognizione, approfondimento storico e valutazione della documentazione presentata ai fini del riconoscimento e della certificazione di attendibilità delle fonti relative agli abiti storici, della loro storicità, veridicità e fedeltà, **nonché accoglimento o diniego delle relative richieste di riconoscimento e di certificazione, corredato di motivata relazione, da rilasciare entro novanta giorni dal ricevimento della predetta documentazione;**

b) **autorizzazione all'iscrizione agli Elenchi** di cui all'articolo 4 da parte dei soggetti richiedenti, **previa** acquisizione di ulteriore documentazione qualora ritenuto necessario;

soppressa

c) *identica.*

2. **Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge**, con decreto del Ministro del turismo sono nomi-

(Segue: Testo d'iniziativa dei senatori Fal-
lucchi ed altri)

trèsì le modalità di svolgimento dei compiti
di cui al comma 1.

3. I componenti del Comitato scientifico
non percepiscono compensi ad alcun titolo
né rimborsi di spese.

Art. 4.

(Albo nazionale delle associazioni per gli
abiti storici e la rievocazione storica)

1. Presso il Ministero del turismo sono
istituiti l'Albo nazionale delle associazioni
per gli abiti storici e la rievocazione storica,
di seguito denominato « Albo nazionale »,
nonché l'elenco delle manifestazioni, delle
rievocazioni storiche e dei giochi storici,
delle danze o dei balli popolari e della mu-
sica di tradizione.

2. Alla tenuta dell'Albo nazionale e del-
l'elenco di cui al comma 1 provvede il Co-
mitato scientifico, che assicura anche l'ag-
giornamento annuale dei dati.

3. Il Comitato scientifico, su proposta del
proprio presidente, con deliberazione da
adottare entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, indi-
vidua:

a) la tipologia delle manifestazioni,
delle rievocazioni storiche e dei giochi sto-
rici da inserire nell'elenco di cui al comma
1, in considerazione degli abiti storici utiliz-
zati;

b) i requisiti per l'iscrizione all'Albo
nazionale;

(Segue: Testo degli articoli formulato dalla
Commissione)

nati i componenti e il presidente del Comi-
tato scientifico e sono **disciplinate** altresì le
modalità di svolgimento dei compiti di cui
al comma 1.

3. **Ai** componenti del Comitato scientifico
non **spettano** compensi, **gettoni di pre-**
senza, rimborsi di spese **ed altri emolu-**
menti comunque denominati.

Art. 4.

(*Elenchi nazionali*)

1. Presso il Ministero del turismo sono
istituiti l'**Elenco** nazionale delle associazioni
per gli abiti storici e la rievocazione storica,
nonché l'**Elenco nazionale** delle manifesta-
zioni, delle rievocazioni storiche e dei giochi
storici, **delle esibizioni dei gruppi folclori-**
stici, delle bande musicali e majorette,
delle danze o dei balli popolari e della mu-
sica di tradizione, **delle esibizioni degli**
sbandieratori e dei tamburini, nonché
delle manifestazioni di carattere religioso
e presepiale.

2. Alla tenuta **degli Elenchi** di cui al
comma 1 provvede il Comitato scientifico,
che assicura anche l'aggiornamento annuale
dei dati.

3. *Identico:*

a) la tipologia delle manifestazioni **di**
cui al comma 1 da inserire nell'**Elenco na-**
zionale delle manifestazioni di cui al **me-**
desimo comma 1, in considerazione degli
abiti storici utilizzati;

b) i requisiti per l'iscrizione all'**Elenco**
nazionale **delle associazioni per gli abiti**
storici e la rievocazione storica;

(Segue: Testo d'iniziativa dei senatori Fal-
lucchi ed altri)

c) le modalità per l'iscrizione e per l'aggiornamento annuale dell'Albo nazionale.

4. L'Albo nazionale è pubblicato annualmente nel sito *internet* istituzionale del Ministero del turismo.

Art. 5.

(Indizione della Giornata nazionale degli
abiti storici)

1. La Repubblica riconosce il giorno 11 novembre quale Giornata nazionale degli abiti storici, di seguito denominata « Giornata nazionale », al fine di celebrare gli abiti storici in tutte le sue forme, gli artisti, gli artigiani, i cultori e i lavoratori del settore, di promuovere lo sviluppo, la diffusione e la fruizione degli abiti storici e di riconoscere il loro ruolo sociale e il loro contributo allo sviluppo della cultura e all'arricchimento dell'identità culturale e del patrimonio spirituale della società italiana. In tale giornata le amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con gli enti ed organismi interessati, promuovono l'attenzione e l'informazione sul tema degli abiti storici e delle tradizioni popolari, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, nell'am-

(Segue: Testo degli articoli formulato dalla
Commissione)

c) le modalità per l'iscrizione e per l'aggiornamento annuale dell'**Elenco** nazionale **delle associazioni per gli abiti storici e la rievocazione storica**.

4. L'**Elenco** nazionale **delle associazioni per gli abiti storici e la rievocazione storica** è pubblicato annualmente nel sito *internet* istituzionale del Ministero del turismo.

5. Per l'istituzione degli Elenchi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024. Al fine di far fronte alle spese relative alla tenuta degli Elenchi di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 300.000 euro per l'anno 2024 e a 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 8.

Art. 5.

(Indizione della Giornata nazionale degli
abiti storici)

1. La Repubblica riconosce il giorno 11 novembre quale Giornata nazionale degli abiti storici, di seguito denominata « Giornata nazionale », al fine di celebrare gli abiti storici in tutte le **loro** forme, gli artisti, gli artigiani, i cultori e i lavoratori del settore, di promuovere lo sviluppo, la diffusione e la fruizione degli abiti storici e di riconoscere il loro ruolo sociale e il loro contributo allo sviluppo della cultura e all'arricchimento dell'identità culturale e del patrimonio spirituale della società italiana. In tale giornata le amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con gli enti ed organismi interessati, **possono promuovere** l'attenzione e l'informazione sul tema degli abiti storici e delle tradizioni popolari, **delle rievocazioni storiche, dei giochi storici, delle esibizioni**

(Segue: Testo d'iniziativa dei senatori Fal-
lucchi ed altri)

bito delle rispettive competenze e attraverso idonee iniziative di comunicazione e sensibilizzazione.

2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 6.

*(Iniziative per la celebrazione
della Giornata nazionale)*

1. In occasione della Giornata nazionale, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, le città metropolitane e i comuni promuovono, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, iniziative, spettacoli, cerimonie, convegni, attività e altri incontri pub-

(Segue: Testo degli articoli formulato dalla
Commissione)

dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, **delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini e delle rievocazioni presepiali**, nell'ambito delle rispettive competenze e attraverso idonee iniziative di comunicazione e sensibilizzazione.

2. *Identico.*

3. Il Ministero del turismo assicura annualmente la realizzazione delle attività di promozione, di comunicazione e di sensibilizzazione sul tema degli abiti storici e delle tradizioni popolari, delle rievocazioni storiche, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini e delle rievocazioni presepiali.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, pari a euro 300.000 per l'anno 2024 e a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 8.

Art. 6.

*(Iniziative per la celebrazione
della Giornata nazionale)*

1. In occasione della Giornata nazionale, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, le città metropolitane e i comuni **possono promuovere**, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, iniziative, spettacoli, cerimonie, convegni, attività e altri in-

(Segue: Testo d'iniziativa dei senatori Fal-
lucchi ed altri)

blici finalizzati alla promozione degli abiti storici.

2. In occasione della Giornata nazionale, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado promuovono, in aggiunta alle attività di cui al comma 1, iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi finalizzati alla diffusione, alla tradizione manifatturiera e alla cultura degli abiti storici.

Art. 7.

*(Informazione radiofonica, televisiva
e multimediale nella Giornata nazionale)*

1. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, assicura adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

Art. 8.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legi-

(Segue: Testo degli articoli formulato dalla
Commissione)

contri pubblici finalizzati alla promozione degli abiti storici.

2. In occasione della Giornata nazionale, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, **nel rispetto della loro autonomia, possono promuovere**, in aggiunta alle attività di cui al comma 1, iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi finalizzati alla diffusione, alla tradizione manifatturiera e alla cultura degli abiti storici. **All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Art. 7.

*(Informazione radiofonica, televisiva
e multimediale nella Giornata nazionale)*

1. *Identico.*

2. **Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.**

Art. 8.

(Disposizioni finanziarie)

1. **Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4 e 5, pari complessivamente a euro 600.000 per l'anno 2024 e a euro**

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Fal-
lucchi ed altri*)

slazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pub-
blica.

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla
Commissione*)

**550.000 annui a decorrere dall'anno 2025,
si provvede:**

a) quanto a euro 300.000 per l'anno
2024 e a euro 550.000 annui a decorrere
dall'anno 2025, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2024-2026, nell'am-
bito del programma « Fondi di riserva e
speciali » della missione « Fondi da ripar-
tire » dello stato di previsione del Mini-
stero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2024, allo scopo parzialmente uti-
lizzando l'accantonamento relativo al Mi-
nistero del turismo;

b) quanto a euro 300.000 per l'anno
2024, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di
conto capitale iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2024-2026, nell'ambito del pro-
gramma « Fondi di riserva e speciali »
della missione « Fondi da ripartire » dello
stato di previsione del Ministero dell'eco-
nomia e delle finanze per l'anno 2024,
allo scopo parzialmente utilizzando l'ac-
cantonamento relativo al Ministero del
turismo.